

guardasigilli di voler provvedere affinché questi giudici avessero un trattamento conforme al decoro del regno ed alla amministrazione della giustizia. Ben volentieri la Commissione avrebbe interamente rimesso al ministro il determinare quali sarebbero gli aumenti che decorosamente si sarebbero assegnati a quei giudici; ma, avendo il signor ministro assolutamente dichiarato che non potevasi in nessun modo provvedere alle necessità in cui si trovano questi giudici se non si attuava per intero l'ordinamento giudiziario, che cosa doveva fare la Commissione? Essa non aveva il tempo nè i dati per far confronti; essa credette di proporvi una specie di tabella degli uffici quali sono, e degli onorari che credeva convenevoli. Non guardò punto alla tabella che segue l'ordinamento giudiziario del Piemonte; essa considerò gli uffici quali sono; attribuì loro un aumento proporzionalmente non all'onorario che i giudici ricevono nelle altre provincie dall'ordinamento giudiziario, ma proporzionalmente a quello che attualmente ricevono quei giudici. Così essa credette di poter aumentare con una proporzione onesta gli onorari che attualmente percepiscono i giudici dei quali vi ho parlato.

Qualunque volta la Camera risolvesse di accogliere la legge proposta dalla Commissione quanto a ciò che concerne l'attuazione dei Codici nell'Emilia, essa tornerebbe al suo primo pensiero, e di buon grado proporrebbe, rinunciando alla tabella unita al suo progetto, che sia rimesso al signor ministro guardasigilli lo stabilire gli aumenti che si avranno da assegnare frattanto ai giudici dell'Emilia pel decoro del regno e dell'amministrazione della giustizia.

**PIROLI.** Il discorso pronunciato dal signor ministro mi permetterà di essere brevissimo, giacchè, avendo egli rinunciato espressamente a quella parte della sua proposta che riguarda il Codice civile e dichiarato consentire a che nelle provincie dell'Emilia continuino rispettivamente i Codici e le leggi ivi in vigore, io mi trovo dispensato dall'entrare in un argomento che mi parve capitalissimo, e restringerò le mie parole ad esprimervi le ragioni che determinano il mio voto per il progetto presentato dalla Commissione.

È inutile che io ricordi alla Camera in quali circostanze e per quali considerazioni sia avvenuto che il Governo proponesse e il Parlamento adottasse di prorogare fino al primo gennaio prossimo l'attuazione dei Codici sardi nelle provincie così dette dell'Emilia, meno il Codice penale che vi fu posto in vigore.

Questo dirò bene che, durando oggi le condizioni identiche di fatto le quali determinarono quel provvedimento, sarebbe logico il dire: si proroghi ancora indefinitamente lo stato di cose creato da quella legge. Ma riconosco anch'io che a questo risultamento così assoluto non si può e non si deve venire.

Mi parve e mi sembra necessario innanzi tutto di attuare l'ordinamento giudiziario, non dirò soltanto per provvedere ad una classe onorevolissima qual è quella della magistratura giudiziaria, e farla entrare, per così dire, nella grande famiglia della magistratura del regno, mettendola a parte delle prerogative e dei vantaggi che a questa competono, collocandola insomma in condizione decorosa e confacente al nuovo Stato, e ponendo un termine ad una situazione precaria, la quale non può non preoccupare lo spirito di chi si vede incerto nel suo avvenire, ma questo provvedimento mi sembra reclamato dall'interesse generale di quelle provincie, perchè, ove sia attuato il procedimento penale come complemento necessario del Codice penale ivi già in vigore, non sarà più a lungo ritardata in quelle provincie l'attuazione

e l'istituzione dei giurati, che pure è un portato dei liberi ordinamenti che ci reggono, e che non dubito debba far buona prova nelle provincie parmensi, dove da quasi mezzo secolo abbiamo il sistema accusatorio, la pubblicità dei dibattimenti, la libera difesa.

E mi pareva ancora che l'attuazione del regolamento giudiziario dovesse trarre con sè quella del Codice di procedura civile, il quale con alcune, a mio avviso, indispensabili modificazioni potrebbe nell'economia sua generale applicarsi, pur mantenendo il Codice civile che vige nelle provincie parmensi.

Senonchè in ordine al Codice di procedura civile non debbo passare sotto silenzio che alle considerazioni esposte già dal signor ministro nella proposta di decreto 20 maggio passato, e or ora richiamate dall'onorevole deputato Zanolini, che, cioè, *a parte quel nesso che esiste tra il Codice di procedura civile e il Codice civile, si porterebbe troppo grave perturbazione* coll'attivazione anche del solo Codice civile in quelle provincie, confesso che mio malgrado mi sarei rassegnato a dare il mio voto in questa parte al progetto ministeriale, perchè dal confronto di questo Codice con quello che vige attualmente nelle provincie parmensi ho dovuto convincermi che il Codice colà vigente è più semplice nel suo sistema, e, ciò che molto importa, meno dispendioso.

V'ha di più. Lo stesso signor ministro di grazia e giustizia, cedendo a vive e replicate istanze, ha proposte non poche modificazioni, che, come egli stesso dichiarava, non soddisfacevano però ancora a tutte le esigenze, e l'esame di quei provvedimenti era chiesto d'urgenza, e sono assicurato che da molti è lamentato che quel progetto di legge, presentato d'urgenza, non abbia avuto fin qui verun risulamento.

Ora dunque noi dovremmo accettare questo Codice con quelle disposizioni che lo stesso signor ministro riconobbe essere urgente fossero modificate, e che non potranno più esserlo che dal Parlamento futuro, il quale sicuramente non vorrà restringere le sue indagini a queste singole disposizioni, ma porterà i suoi studi su tutto il procedimento civile per metterlo in grado di poter rispondere alla aspettazione ed ai bisogni della società e stare del paro al Codice italiano.

Queste considerazioni mi determinano senz'altro ad accogliere la proposta della Commissione, la quale, dovendo io tacere delle obiezioni che il signor ministro vi ha opposte, da che, come ho udito dall'onorevole Zanolini, saranno confutate da uno fra i membri della Commissione, acconsente intanto che sia attivata ed applicata la intera legislazione penale, ci lascia fino all'attivamento del Codice civile italiano una legislazione civile che, per consenso unanime, è forse nel suo complesso la migliore che oggi si abbia in Italia, ci dà il Codice di commercio di cui difettiamo e provvede decorosamente a migliorare le condizioni della magistratura, soddisfacendo così a tutti i bisogni, in vista dei quali io era disposto ad accettare il progetto di legge del signor ministro, meno nella parte che concerne il Codice civile.

Ci si oppone: ma voi intanto ritardate quell'unificazione delle provincie del regno che avete voluta, e che si ridurrebbe ad un vano nome, quando non venisse unificata la legislazione.

Ma io rispondo: se il progetto presentatoci abbracciasse tutte le provincie del regno, forse mi unirei al signor ministro onde far prevalere la sua proposta, quantunque la legislazione nuova e applicabile a tutto il regno fosse meno buona; ma, dal momento che in Toscana e in Lombardia mantengono le leggi ivi vigenti, non vedo perchè non si possano mantenere eziandio nelle provincie dell'Emilia.